

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 23/01/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato, il 27 febbraio 2014, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate e che, successivamente al reclamo, l'intermediario ha rimborsato € 300,00 quale quota non maturata delle «spese di istruttoria». Ha inoltre aggiunto di ritenere che in contratto sia riportata una duplicazione delle voci di costo (tra compensi dell'intermediario del credito e compensi della resistente), specificando di non aver avuto dimostrazione dell'effettività dell'intervento dell'intermediario.

Ha pertanto domandato: (i) in via principale, il rimborso integrale «delle commissioni inserite nei “costi fissi” per € 4.511,14»; (ii) in via subordinata, il rimborso della quota non maturata degli oneri per complessivi € 2.706,68, di cui € 1.901,59 per commissioni [*nome intermediario*] e 805,09 per commissioni «Intermediario del credito»; (iii) la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e delle «spese della procedura».

L'intermediario, invece, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48:

- ha eccepito la natura *up front* dei «costi fissi» e, in particolare, delle commissioni [*nome intermediario*], delle commissioni intermediario del credito e, per quanto di rilievo ai fini del ricorso, delle commissioni di istruttoria specificando che trattasi di commissioni volte a remunerare costi «strettamente e manifestamente connessi alle necessarie attività che vengono poste in essere nella fase di instaurazione della pratica di finanziamento e che si esauriscono con la fase di erogazione»;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ha richiamato la natura *recurring* delle commissioni [*nome intermediario*] per gestione pratica, delle commissioni Intermediario del credito per gestione pratica, delle commissioni [*nome intermediario*] per gestione interna rischio creditizio e relativi rapporti con le Compagnie di assicurazione specificando di averne rimborsato quota parte secondo il criterio *pro rata temporis*;
- ha dato atto di aver rimborsato, dopo la presentazione del reclamo, la somma di € 300,00 a titolo di «spese di istruttoria»;
- ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

## DIRITTO

Trova applicazione il criterio, enunciato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui, in ordine al criterio da adottare per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, «in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità [tale criterio] deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità» e secondo cui, ad ogni modo, «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile [dovrebbe essere] analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale».

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, si ottiene quindi il seguente risultato.

	restituzioni				tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi	rimborsi	
commissione finanziarie	€ 3.169,32	€ 1.901,59	PI ->	€ 1.210,92	€ 1.210,92
commissioni di intermediazione	€ 1.341,82	€ 805,09	PI ->	€ 512,68	€ 512,68
commissioni di gestione pratica (lett. F e G del contratto)	€ 1.950,98	€ 1.170,59	<- PL	€ 745,42	€ 1.182,96
commissione gestione rischio creditizio	€ 740,88	€ 444,53	<- PL	€ 283,07	€ 444,24
spese contrattuali e di istruttoria	€ 500,00	€ 300,00	<- PL	€ 191,04	€ 300,00
<i>rimborsi successivi all'estinzione</i>					
	tot rimborsi ancora dovuti				€ 1.711,51
	rimb già effettuati, decurtati				€ 1.927,20
	voci da rimborsare				5
	- in proporzione lineare / <- PL				3
	- in proporzione con gli interessi / PI ->				2
	interessi legali				Si



In tabella sono stati inseriti tutti i costi del finanziamento, ivi compresi quelli di natura *recurring*, già rimborsati in epoca precedente al ricorso. Per effetto di tale opzione, dalla somma richiesta in via subordinata dal ricorrente (rimborso *pro quota* delle commissioni di cui alle lettere A e B) risultano detratti € 12,37 (versati in eccesso dall'intermediario in riferimento alle commissioni di gestione di natura *recurring*) e sommati € 0,29 (mancanti dal rimborso relativo alla commissione per la gestione del rischio creditizio, anch'esse di natura *recurring*).

L'importo come sopra calcolato (€ 1.711,51) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente in via subordinata (€ 2.706,68), in quanto la stessa ha considerato le commissioni di cui alle lettere A e B quali voci di costo *recurring* e non ha compensato la somma richiesta con quanto già rimborsato (in eccesso e in difetto) dall'intermediario.

Sull'importo come sopra determinato vanno aggiunti gli interessi legali, da riconoscere dalla data della presentazione del reclamo all'intermediario. Quanto poi alla domanda di rifusione delle spese legali, in base alla costante giurisprudenza ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e n. 3498/2012), essa va respinta, considerata la tendenziale gratuità della procedura e la non necessità dell'assistenza tecnica di un difensore. Ciò, salvo che per l'importo di € 20,00, pari al contributo versato per il deposito del ricorso.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.711,51, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. La decisione è stata assunta all'unanimità.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA